

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

### I CORSO DI LAUREA

\*\*\*\*\*

#### REGOLAMENTO DEGLI ESAMI

##### Art. 1

##### *Calendario degli esami*

1. Il calendario degli esami dovrà essere pubblicato, a cura della Presidenza del corso di laurea, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna sessione.

##### Art. 2

##### *Modalità degli esami.*

1. In conformità agli articoli 25 del regolamento didattico d'Ateneo e 15 del regolamento didattico di Facoltà, gli esami potranno svolgersi in forma scritta, in forma orale, o in forma scritta e orale. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione e, ove lo richieda, di discuterne il contenuto con un membro della Commissione d'esami, per rendersi conto degli eventuali errori commessi.

2. Qualora il docente titolare della materia preveda la possibilità di svolgere gli esami in forma scritta, o in forma scritta e orale dovrà indicarlo nel programma ufficiale del corso e darne notizia agli studenti all'inizio delle lezioni.

3. Nel caso che gli esami si svolgano sia in forma scritta che orale, la commissione, qualora giudichi insufficiente l'elaborato scritto, potrà consigliare al candidato di non sostenere la prova orale. Lo studente che non si presenti alla prova orale sarà considerato ritirato, altrimenti il voto sarà attribuito tenendo conto di entrambe le prove d'esame.

La prova scritta avrà luogo nel giorno d'inizio dell'appello e la prova orale dovrà svolgersi di regola entro sette giorni.

4. Qualora il docente intenda effettuare prove *in itinere*, la partecipazione non è obbligatoria per lo studente ed il risultato non potrà precludere l'accesso all'esame.

##### Art. 3

##### *Presentazione degli statini ed articolazione dell'appello.*

1. Gli statini devono essere presentati presso il Dipartimento cui afferisce il Presidente della Commissione d'esami entro le ore 13 del quinto giorno precedente la data dell'appello. Se tale termine cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo

precedente. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche quando sarà avviata la procedura per la presentazione degli statini in via telematica.

2. Qualora il Presidente della Commissione d'esami, per il numero degli statini o per altra ragione, intenda articolare l'appello in più giornate, dovrà predisporre il calendario delle sedute, indicando il giorno, l'ora ed i nomi dei candidati. Tale calendario dovrà essere reso pubblico prima dell'inizio delle prove d'esame.

#### **Art. 4**

##### ***Rinvio degli esami.***

In conformità all'art. 25 del regolamento didattico di Ateneo la data d'inizio degli esami non può essere anticipata. Qualora, per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione debba rinviare l'inizio degli esami, egli è tenuto a darne comunicazione, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 3, tranne che nel caso di impedimento improvviso. Si dovrà comunque evitare, per quanto possibile, che:

- a) il rinvio degli esami ne determini il prolungamento oltre la data d'inizio delle lezioni;
- b) l'appello rinviato si sovrapponga a quello successivo già fissato in calendario;
- c) venga meno un congruo intervallo di tempo tra due appelli;
- d) gli esami siano rinviati oltre il termine utile per maturare i CFU necessari per l'iscrizione dello studente all'anno di corso successivo ovvero oltre il termine ultimo fissato dalla segreteria ai fini dell'espletamento delle pratiche necessarie per sostenere la prova finale o l'esame di laurea.

#### **Art. 5**

##### ***Commissioni giudicatrici e svolgimento degli esami.***

1. Gli esami sono condotti dalla Commissione giudicatrice, formata secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 9, del regolamento didattico di Facoltà.
2. Qualora vengano costituite sottocommissioni, ciascuna di esse deve essere composta da due membri, docenti del medesimo o di affine ambito disciplinare o cultori della materia.
3. In questo caso il Presidente dovrà costantemente vigilare sul corretto svolgimento degli esami, assicurando in particolare la regolare composizione delle sottocommissioni nonché l'uniformità dei criteri di conduzione degli esami e di valutazione dei candidati da parte delle stesse. A tal fine il Presidente potrà effettuare una parte dell'esame in continuità temporale con quella svolta dalla sottocommissione.
4. In ogni caso lo studente può chiedere di essere interrogato dal Presidente.
5. Gli esami delle discipline che compongono un pacchetto didattico di regola devono essere sostenuti dallo studente nel corso della medesima seduta; il voto è unico e viene attribuito congiuntamente dai docenti dei due insegnamenti.

#### **Art. 6**

##### ***Prova finale.***

1. Al fine di assicurare l'uniformità di giudizio nella determinazione del voto di laurea in Scienze giuridiche da parte delle relative Commissioni, queste dovranno orientativamente rispettare i seguenti criteri e modalità:

a) La Commissione dell'esame finale determina preliminarmente la media aritmetica dei voti riportati negli esami di profitto. Ai fini della determinazione di tale media non è computato il voto più basso ottenuto negli esami di profitto. La media così ottenuta viene divisa per tre e moltiplicata per undici e quindi incrementata di 0,5 punti per ciascuna lode conseguita, fino ad un massimo di 3 punti.

b) La Commissione, tenuto conto degli elaborati scritti e dell'esame finale assegna il voto di laurea, aggiungendo al voto base un numero di voti da zero a undici.

## **Art. 7**

### ***Esame di laurea.***

1. Al fine di assicurare l'uniformità di giudizio nella determinazione del voto di laurea in Giurisprudenza da parte delle relative Commissioni, queste dovranno orientativamente rispettare i seguenti criteri e modalità:

a) La Commissione dell'esame di laurea determina preliminarmente la media aritmetica dei voti riportati negli esami di profitto. Ai fini della determinazione di tale media non è computato il voto più basso ottenuto negli esami di profitto. La media così ottenuta viene divisa per tre e moltiplicata per undici e quindi incrementata di 0,5 punti per ciascuna lode conseguita, fino ad un massimo di 3 punti.

b) La Commissione, tenuto conto della tesi e dell'esame di laurea assegna il voto di laurea, aggiungendo al voto base un numero di voti da zero a undici.